

ALLEGATO A) AL N. 48181 DI REP. - N. 9312 RACC.

STATUTO

della AUTO CLUB NAZIONALE DELLE FORZE DI POLIZIA

Art. 1

E' costituita una Associazione apartitica e senza scopo di lucro denominata "AUTO CLUB NAZIONALE DELLE FORZE DI POLIZIA" - A.C.N.F.P.

A cura del Consiglio Direttivo possono essere costituite o sopresse sedi secondarie, dipendenze o filiali e/o delegazioni regionali.

Art. 2

L'Associazione ha sede legale in Udine, via gen. Carlo Caneva n. 14 e sede amministrativa in Padova, via Tiepolo n. 26/ang. Su decisione del Consiglio Direttivo la sede dell'Associazione puo' essere trasferita in altre localita' della Repubblica.

Art. 3

L'Associazione ha una durata illimitata. Puo' essere sciolta in ogni momento su decisione del Consiglio Direttivo. In caso di scioglimento, dovuto a qualsiasi evento, eventuali residui attivi, su delibera del Consiglio Direttivo, saranno devoluti ad altre Associazioni, Enti o persone che perseguano le medesime finalita' di questa Associazione.

Art. 4

L'Associazione ha lo scopo di favorire lo sport motoristico e di contribuire al suo sviluppo, principalmente in seno alle



forze di Polizia, anche mediante l'organizzazione di prove sportive, di organizzare convegni, conferenze, dibattiti e corsi di studio, iniziative turistiche e assistenza ai soci per ogni loro bisogno, di apportare il suo concorso ad altri Club o Associazioni aventi o non aventi le medesime finalita'.

Inoltre potranno essere organizzati Corsi e Tirocinii formativi sull'interesse dei soci e degli aspiranti soci.

L'attivita' esplicata dall'Associazione e' svolta, sempre ed in ogni caso, a titolo gratuito ed esclusivamente a favore dei soci.

Nessuno all'interno dell'Associazione puo' percepire compenso alcuno, se non eventuale rimborso spese a pie' di lista, per esborsi sostenuti in virtu' del mandato affidato e con preventiva autorizzazione del Presidente o del Segretario.

Art. 5

L'associazione, tramite l'apposita delibera del Consiglio Direttivo, potra' far parte di Confederazioni ed Organismi associativi sportivi ed agonistici, a livello Nazionale, Europeo od Internazionale, nonche' aderire a Federazioni Sportive settoriali ed al Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.).

Art. 6

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'assemblea degli associati;



- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Segretario Economo;
- e) il Collegio revisore dei conti.

Art. 7

Il Consiglio Direttivo e' composto di un minimo di tre a un massimo di nove membri.

Fanno parte del Consiglio Direttivo tutti i Soci fondatori e, nella misura di almeno un terzo di essi, i soci eletti dall'Assemblea ogni quattro anni.

Art. 8

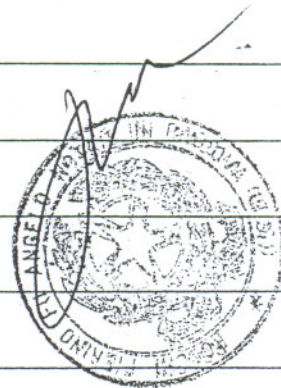
Nell'ambito delle iniziative poste in atto, il Consiglio Direttivo ha facolta' di nominare, fra i proprio membri ed anche all'esterno, un Comitato Organizzatore "ad Hoc" di volta in volta, con pieni poteri e responsabilita' solidale.

Tale Comitato Organizzatore sara' sempre presieduto dal Presidente (dell'A.C.N.F.P.).

L'assemblea degli Associati e' costituita da tutti i soci ordinari effettivi.

Sono soci ordinari effettivi appartenenti e appartenuti alle Forze di Polizia (Polizia di Stato - Carabinieri - Guardia di Finanza - Polizia Penitenziaria - Corpo Forestale - Polizia Municipale - (Agenti di P.S.)

Soci sostenitori: tutte le persone, le Societa' e gli Enti simpatizzanti e che possono portare alla associazione un



aiuto morale e materiale, ivi compresi gli "sponsors";

Soci benemeriti;

Soci onorari: le persone cui il Consiglio direttivo avra' accordato tale qualita'. In tale categoria vengono classificati i soci fondatori, non piu' praticanti in attivita' associative.

Art. 9

Il numero dei soci e' illimitato; non potra', tuttavia, essere inferiore a sette.

Art. 10

L'ammontare della quota associativa annuale per ciascuna categoria di soci e' fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 11

L'ammissione dei soci, tanto effettivi che delle altre categorie, spetta al Consiglio Direttivo.

Le domande di adesione devono essere presentate per iscritto al predetto Consiglio Direttivo.

Art. 12

Ogni socio ha diritto di usufruire dei servizi, vantaggi e benefici, posti in essere dall'Associazione a favore dei medesimi ed a fronte di corrispettivi o quote associative periodiche e suppletive, di volta in volta formalmente deliberate dal Consiglio Direttivo.

Art. 13

La decisione con cui il Consiglio Direttivo rifiuta di ammet-



tere un socio e' inappellabile e non deve essere motivata.

Art. 14

I soci sono liberi di ritirare la loro iscrizione in ogni momento e devono farlo per iscritto.

E' considerato dimissionario quel socio che ritarda per una intera annualita' il pagamento della quota sociale.

Art. 15

L'espulsione dall'Associazione di un socio spetta al Consiglio Direttivo.

Art. 16

Il socio che si e' reso colpevole di grave infrazione allo statuto o alla legge, all'onore o alla decenza e' sospeso in attesa delle determinazioni del Consiglio Direttivo.

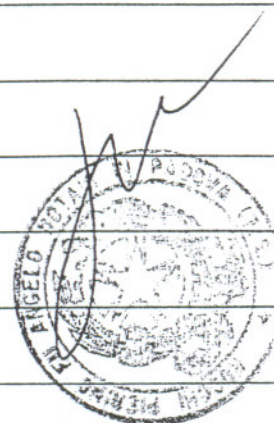
Art. 17

Il socio dimissionario ed espulso, cosi' come gli eredi o aventi diritto di un socio deceduto, non hanno alcun diritto sul fondo sociale.

Costoro non possono reclamare alcun vantaggio, ne far apporre sigilli, esigere l'inventario o parte della quota sociale versata.

Art. 18

Il Presidente, il Segretario economo ed il Collegio dei Revisori dei Conti, nel numero di tre effettivi e due supplenti, sono nominati dal Consiglio Direttivo e rimangono in carica quattro anni e possono essere rieletti.



Il Collegio dei Revisori dei Conti, subito dopo la nomina, provvede ad eleggere fra i propri membri effettivi il Presidente.

Art. 19

Il Presidente rappresenta l'Associazione ed ha la firma e la rappresentanza legale.

Egli e' investito di tutti i poteri necessari per operare in nome e per conto dell'Associazione e del Consiglio Direttivo.

Art. 20

Il Segretario, in assenza del Presidente, rappresenta l'Associazione, ha la firma e la rappresentanza legale.

Egli e' investito di tutti i poteri di ordinaria Amministrazione per operare in nome e per conto dell'Associazione e del Consiglio Direttivo. Il Segretario economo reperisce i mezzi necessari all'Associazione e ne ha custodia.

Art. 21

Il Presidente ed il Segretario operano disgiuntamente tra loro, salvo per le operazioni che impegnino l'Associazione per importi superiori a L. 10.000.000.= (diecimilioni) per le quali e' necessaria la firma congiunta degli stessi.

Per le operazioni che impegnino l'Associazione per importi superiori a L. 10.000.000.= (diecimilioni) e' necessario il parere favorevole del Consiglio Direttivo da assumere ai sensi dell'art. 20 del presente statuto.

Art. 22

Il Collegio dei Revisori dei conti vigila sulla regolarita' dell'impegno dei fondi dell'Associazione; puo' essere invitato alle riunioni del Comitato, intervenendo senza diritto di voto.

Art. 23

Il Consiglio Direttivo ha il compito di gestire l'Associazione con poteri di ordinaria e straordinaria gestione ed amministrazione.

Esso ha facolta' di redigere un regolamento interno e farlo ratificare alla prima assemblea ordinaria utile dei soci.

Art. 24

Il Consiglio Direttivo ha facolta' di deliberare l'inserimento nel proprio seno di altre persone non socie, nella misura di un quinto dei propri componenti.

Art. 25

Il Consiglio Direttivo si raduna a cura del Presidente o del Segretario nel caso di impedimento del Presidente, mediante avviso postale o telegramma a tutti i componenti almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione e contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora e l'ordine del giorno in discussione; tuttavia, in casi di urgenza, la convocazione puo' essere effettuata a mezzo telegramma, da inviarsi anche un giorno prima ai componenti del Comitato, ma sempre indicando l'ora, il giorno, il luogo, fissati per la riunione e l'oggetto posto a discussione; in difetto di

queste formalita' il Comitato e' regolarmente costituito se
presenti tutti i componenti dello stesso con diritto di voto.

Art. 26

Ad ogni Consigliere puo' essere fissato ogni anno un gettone
di presenza, oltre al rimborso delle spese sostenute per le
proprie mansioni, determinato dal Consiglio Direttivo e rati-
ficato dall'Assemblea dei soci.

Art. 27

L'assemblea e' convocata a cura del Presidente almeno una
volta all'anno mediante avviso postale da inviarsi almeno
quindici giorni prima di quello fissato per la riunione,
oppure mediante avviso affisso nella bacheca della sede del-
l'Auto Club Nazionale delle Forze di Polizia 15 giorni prima,
contenente l'ordine del giorno in discussione, il luogo, il
giorno e l'ora, cosi' come il Consiglio Direttivo ha stabili-
to.

L'Assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero
dei partecipanti ed esprime il proprio parere a maggioranza
semplice degli intervenuti.

Art. 28

L'assemblea straordinaria dei soci delibera eventuali modifi-
che statutarie; la deliberazione deve essere presa a maggio-
ranza del 75% degli aventi diritto al voto, ivi comprendendo-
si le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione.

Art. 29

Nessuna partecipazione o votazione, sia per quanto riguarda le riunioni del Consiglio Direttivo che le riunioni dell'Assemblea dei soci, e' ammessa mediante delega; la partecipazione e la votazione sono strettamente personali.

Art. 30

Per tutte le controversie che comunque insorgessero tra gli associati, tra il Presidente ed il Segretario e tra il Consiglio Direttivo e l'Associazione stessa, le parti contendenti si obbligano ad accettare la pronuncia inappellabile di un arbitro amichevole compositore, purché la vertenza non sia tassativamente riservata alla competenza esclusiva dell'Autorita' Giudiziaria. L'arbitro e' da nominarsi dalle parti contendenti di comune accordo entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta di nomina dell'arbitro, da effettuarsi dalla parte piu' diligente, mediante invio all'altra parte di lettera raccomandata con avviso di ritorno invitandola a provvedere e, in difetto di tempestivo accordo, da un collegio arbitrale composto da tre arbitri amichevoli compositori da nominarsi uno per ciascuna delle parti contendenti ed il terzo d'accordo tra i primi due arbitri, ovvero, in difetto, dal Presidente del Tribunale di Udine anche su richiesta di uno solo degli arbitri. Il terzo arbitro cosi' nominato, assumerà in seno al Collegio Arbitrale le funzioni di Presidente.

In caso di incuria di uno delle parti alla nomina del proprio

	arbitro, l'altra parte, trascorsi inutilmente dieci giorni	
	dalla ricezione della raccomandata con avviso di ritorno	
	inviata all'altra parte, puo' fare ricorso al Presidente del	
	Tribunale di Udine affinche' lo stesso nomini, a suo giudi-	
	zio, il secondo arbitro.	
	L'arbitro o gli arbitri decidono irritualmente e secondo	
	equita', senza obbligo di osservare formalita' alcuna di	
	procedura e sempre inappellabilmente.	
	L'arbitro o gli arbitri provvedono pure a porre a carico	
	della parte soccombente, che ha agito o resistito con dolo o	
	colpa grave, oltre alle spese anche tutti gli altri maggiori	
	oneri, anche fiscali, che si sono dovuti incontrare dalle	
	parti.	
	Art. 31	
	Le parti sono tenute a dare agli arbitri tutte le informazio-	
	ni necessarie all'espletamento dell'incarico.	
	Le parti contendenti si assoggettano inderogabilmente al lodo	
	arbitrale e si obbligano a darvi immediata esecuzione, consi-	
	derando le statuizioni arbitrali come manifestazioni della	
	propria volonta', accettandone preventivamente l'efficacia.	
	Art. 32	
	Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa	
	riferimento alle leggi in materia di associazione.	
	Art. 33	
	Norma transitoria	

Il presente statuto, così modificato, aggiornato ed approvato dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, entra in vigore immediatamente, per consentire di continuare l'assemblea in forma ordinaria per la Elezione degli Organi Sociali, l'approvazione del bilancio consuntivo chiuso al 31.12.1990 e del bilancio di previsione per l'esercizio 1991.

f.to Angelo Rossi

f.to Rocchi avv. Pierino Notaio

Copia conforme all'originale in atti miei

registrato a Padova il 6-2-1991 al n° 883

L. 102.000/

che si rilascia per

parti

Padova, li 7 Febbraio 1991



[Handwritten signature]

